

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

Art.1 - Comitato per la Valutazione dei docenti

1. Il Comitato per la Valutazione dei docenti, da ora in avanti denominato Comitato, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esplica le funzioni ad esso attribuite dal Testo Unico D. Lgs. 297/94 novellato dall'art.1 della Legge 107/2015, ha una durata di tre anni scolastici ed opera secondo le tipologie di composizione previste dalla Legge medesima.
2. E' presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:
 - a) N. 3 docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto
 - b) N. 2 rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio di Istituto
 - c) N. 1 componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, Dirigenti Scolastici e Dirigenti Tecnici.

Art. 2 - Attribuzioni del Presidente

1. Il Comitato di valutazione è presieduto dal dirigente scolastico che ne convoca i suoi membri.
2. Il Presidente affida le funzioni di segretario ad un componente dello stesso Comitato.
3. Il Presidente autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario in un registro a pagine numerate.
4. Il Presidente cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Comitato. Può, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti e richiamato all'ordine, sospendere ed aggiornare ad altra data la seduta.

Art. 3 - Attribuzioni del Segretario del Comitato

1. La designazione del segretario è di competenza specifica e personale del Presidente. Questi può, tenuto conto della periodicità delle sedute, della gravosità o meno dell'incarico, designare il segretario per l'intera durata del Comitato o per periodi più brevi o addirittura per ogni singola seduta.
2. Il segretario redige il verbale della seduta. Il verbale è sottoscritto oltre che dal segretario anche dal Presidente.
3. Le altre incombenze amministrative, come la redazione e l'invio delle lettere di convocazione dei membri del Comitato, la copia delle documentazioni necessarie per la seduta debbono essere svolte, per ordine del Presidente, dal personale addetto alla segreteria della scuola.

Art. 4 - Convocazione

1. La convocazione del Comitato spetta al Presidente.
2. La seduta del Comitato regolarmente convocato è valida quando interviene almeno la metà più uno dei componenti in carica.
3. Il Presidente può convocare il Comitato anche quando almeno la metà più uno dei componenti in carica lo abbia motivatamente richiesto. La richiesta di convocazione - sottoscritta dai componenti interessati - deve essere rivolta al Presidente e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è fissato dal Presidente. È facoltà di ogni componente proporre al Presidente punti da inserire all'o.d.g. Non possono essere inclusi nell'o.d.g. argomenti estranei alle competenze del Comitato di valutazione, così come declinate dalla Legge. L'eventuale documentazione esplicativa relativa all'o.d.g. è a disposizione dei componenti presso la sede dell'Istituto almeno tre giorni prima della riunione.

4. L'atto di convocazione:

- deve essere emanato dal Presidente;
- deve avere la forma scritta;
- deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso anche se sintetico;
- deve indicare se trattasi di seduta straordinaria;
- deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione;
- deve essere reso noto o inviato a tutti i componenti entro cinque giorni prima della seduta ordinaria ed entro due giorni prima della seduta straordinaria, salvo questioni di documentata urgenza.

Art. 5 - Ordine del Giorno

1. La seduta deve trattare gli argomenti secondo l'ordine con il quale sono stati iscritti all'ordine del giorno; tuttavia il Comitato, a maggioranza, può decidere anche un diverso ordine di trattazione. Non è prevista la trattazione di "varie ed eventuali". L'ordine del giorno è vincolante, pertanto il Comitato non può discutere di argomenti diversi da quelli iscritti. Tuttavia, con voto unanime e solo se sono presenti tutti i componenti, il Comitato può, per sole questioni di urgenza documentate, deliberare di discutere argomenti non presenti all'ordine del giorno.

Art. 6 - Modalità di svolgimento e validità della Seduta

1. La seduta è la riunione dei membri del Comitato.
2. Le sedute del Comitato non sono pubbliche.
3. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. Ogni componente ha diritto di chiedere che si proceda alla verifica del numero legale. In mancanza del numero legale, il Presidente, accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta.
4. La seduta deve trattare solo le materie che siano state poste all'ordine del giorno.
5. Ogni componente ha diritto di intervenire, per non più di dieci minuti, su ogni argomento posto all'ordine del giorno con tre minuti di eventuale replica. Il Presidente concede maggior tempo al componente che ne faccia richiesta.

Art. 7 - La votazione

1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta
2. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola.
La votazione può avvenire:
 - per alzata di mano;
 - per appello nominale, con registrazione dei voti;
 - per scheda segreta.
3. La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone. In caso di votazione per scheda segreta il Presidente può nominare due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. Gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazione per scheda segreta, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti. Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto facendo verbalizzare se il risultato è avvenuto all'unanimità o a maggioranza.

Art. 8 - La deliberazione

1. Le delibere del Comitato sono atti amministrativi contro i quali è ammesso il ricorso nei tempi e modi previsti dalla legge. In presenza di ricorso l'efficacia della delibera s'intende sospesa fino al pronunciamento dell'organo competente, salvo che il Consiglio decida, all'unanimità, di mantenere la delibera valida. Le delibere del Comitato sono soggette all'accesso nei tempi e nei modi previsti dalla Legge.

Art. 9 - Il verbale

1. Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta.
2. Il verbale è compilato dal Segretario nominato dal Presidente, su apposito registro. Il verbale deve dare conto della legalità della seduta indicando i termini della convocazione (data e numero di protocollo), la data, l'ora e il luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi, con relativa qualifica, dei presenti e degli assenti. Il verbale deve quindi riportare una sintesi della discussione, il testo integrale delle deliberazioni e i risultati delle votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
I singoli componenti del comitato possono esprimere la richiesta di mettere a verbale le loro dichiarazioni; in tal caso il richiedente provvede, seduta stante, a consegnare al segretario comunicazione scritta contenente le dichiarazioni e la firma di sottoscrizione; le dichiarazioni verranno lette e trascritte a verbale dal Segretario.
3. Il verbale deve essere letto e approvato non più tardi dell'inizio della seduta successiva alla seduta alla quale si riferisce. Le eventuali rettifiche ed integrazioni verranno inserite all'interno del verbale della seduta successiva.

Art.10 - La pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del comitato devono essere tenuti, a cura del Presidente, a disposizione dei membri del comitato.
2. Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, salvo che l'interessato disponga diversamente. Deve in ogni caso essere osservata la normativa sulla Privacy, con particolare attenzione al divieto di divulgare dati sensibili, contemperandola con il diritto all'accesso. I richiedenti possono avere accesso agli atti esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso presentano richiesta al Dirigente scolastico. La copia verrà rilasciata dopo versamento dei diritti di segreteria, pari ad euro 0.25 per pagina riprodotta, sul conto dell'Istituto.
3. Tutte le determinazioni di pubblico interesse vengono pubblicate all'albo online dove devono permanere per un periodo di 15 giorni.

Art. 11 - I compensi

1. Ai componenti del Comitato, per la partecipazione alle sedute, non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato a meno che la Legge non disponga diversamente.

Approvato all'unanimità dal Comitato per la valutazione dei docenti dell' Istituto " G. Pagoto" di Erice in data 18 aprile 2016.



Il Dirigente Scolastico
Giorgina Gennuso